TI_GERICHTE 11.2012.124 vom 7. Mai 2014

TI Tribunale d'appello, 2014-05-07, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2012.124

FR: TI_GERICHTE 11.2012.124 du 7 mai 2014

IT: TI_GERICHTE 11.2012.124 del 7 maggio 2014

Regeste

Divorzio su richiesta unilaterale; affidamento della figlia, regolamentazione delle relazioni personali e contributo alimentare per moglie e figlia; diritto della moglie straniera di lavorare in Svizzera durante la procedura di rinnovo del suo permesso "B" di dimora

Erwägungen

E. 000

: art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto ciò non è il caso, controverso essendo non solo il contributo alimentare per la moglie, ma anche l'affidamento della figlia e la disciplina delle relazioni personali. Quanto alla tempestività dell'appello, la decisione impugnata è giunta all'ex patrocinatore della convenuta il 17 settembre 2012. Il termine per ricorrere sarebbe scaduto così il 17 ottobre 2012. Depositato l'ultimo giorno utile, l'appello in esame è di conseguenza tempestivo.

E. 2

Per quanto concerne l'affidamento di V_____, il Pretore ha ricordato che nel suo referto del 19 settembre 2011 (completato il 12 dicembre successivo) il perito giudiziario aveva confermato l'adeguatezza della soluzione adottata in via cautelare, pur auspicando un'estensione del diritto di visita della madre a un intero fine settimana. Egli ha rammentato altresì che l'attore aveva seguito un percorso terapeutico e aveva sempre collaborato ottimamente perché gli incontri potessero avvenire, mentre traslocando a _____ la madre si era allontanata dalla figlia e, per di più, risultava poco incline a rispettare frequenze e modalità delle visite (sentenza impugnata, consid. 4e). Anzi, ha soggiunto il Pretore, la convenuta si era finanche presentata in stato confusionale all'udienza del 22 marzo 2012, tanto da non poter essere interrogata formalmente. In simili circostanze il primo giudice ha confermato l'affidamento di V_____ al padre e, fondandosi sui riscontri e i suggerimenti avuti dagli operatori del Punto d'incontro di _____, aggiornati al maggio del 2012 (piuttosto che alle risultanze della perizia giudiziale, risalente al 2011), ha limitato il diritto di visita della madre a due ore il mercoledì, sotto sorveglianza, al Punto d'incontro di _____.

E. 3

L'appellante rimprovera al Pretore di non avere correttamente valutato la situazione di fatto per il bene di V_____, trascurando che la bambina necessita della sua presenza molto più a lungo di quanto sia avvenuto finora, le restrizioni a lei imposte riconducendosi a un malinteso sorto dopo un viaggio da essa intrapreso con la figlia dal 26 al 30 ottobre 2009 presso parenti nella Svizzera interna, viaggio che aveva fatto temere al padre e agli operatori sociali un tentativo di rapimento. Si tratta però – sottolinea l'appellante – di un episodio che risale a quasi tre anni addietro e che non può impedire l'affidamento della

figlia a lei o, per lo meno, che non può ostare a diritti di visita senza sorveglianza, tutti gli operatori e i periti interpellati essendosi espressi per un'esten sione delle sue relazioni personali in forma libera. L'appellante si vale inoltre della perizia giudiziaria, facendo notare che con il suo trasferimento a _____ in un appartamento più spazioso non sussistono più controindicazioni a che le sia affidata la figlia né a che sia ampliato il suo diritto di visita, sopprimendo la sorveglianza ed estendendo gli incontri a un fine settimana ogni quindici giorni (dal venerdì sera alla domenica sera), una settimana alternativamente a Natale, Carnevale o a Pasqua e due settimane durante le vacanze scolastiche estive.

E. 4

In realtà, argomentando come precede, l'appellante si confronta solo di scorcio con la motivazione del Pretore, evocando per di più una circostanza – il viaggio del 2009 – che nemmeno risulta dalla sentenza impugnata (consid. 4). Inoltre non è vero che tutti gli operatori e i periti interpellati si siano espressi per un diritto di visita senza sorveglianza. Al contrario: proprio in esito a un suggerimento dei responsabili del Punto d'incontro di _____ il Pretore ha limitato le relazioni personali tra madre e figlia a due ore settimanali (rapporto del 18 maggio 2012, doc. XIV nel fascicolo “richiami”, pag. 2 in fondo). Che poi il perito giudiziario abbia proposto un'estensione degli incontri non fa dubbio, ma per tacere del fatto che egli non poteva conoscere quanto figura nei successivi rapporti degli operatori del Punto d'incontro di _____ (doc. X a XIV nel fascicolo “richiami”), secondo il perito gli incontri si sarebbero dovuti svolgere in una struttura d'accoglienza come la _____ a _____, con l'inquadramento dei responsabili della struttura, non senza accompagnamento delle visite (complemento peritale del 12 dicembre 2011, punto 1 in fine e punto 2 all'inizio). La mera ipotesi di accogliere la figlia nell'appartamento di _____ non adempirebbe manifestamente simili requisiti. Né l'appellante chiede, per avventura, che qualora rimanga sotto sorveglianza il suo diritto di visita sia ampliato. Sotto questo profilo la decisione impugnata sfugge dunque alla critica. Ciò rende senza oggetto la pretesa di contributi per il mantenimento per la figlia.

E. 5

Quanto al mantenimento della convenuta, il Pretore ha reputato che, per quanto sia durato appena otto mesi, il matrimonio ha avuto un certo influsso sulla vita della moglie, la quale per finire si è trovata sola in un paese straniero, senza particolare formazione e con difficoltà linguistiche. Tenuto conto della durata della separazione (più di tre anni), dell'età (32 anni) e della buona salute dell'interessata, come pure della di lei esperienza nel ramo alberghiero, il primo giudice ha ritenuto nondimeno che AP 1 potrebbe trovare lavoro come donna delle pulizie, aiuto di cucina non qualificato o cameriera, oppure come operaia di fabbrica, dipendente di un'impresa di pulizia o domestica, e guadagnare così fr. 2500.– mensili, sufficienti per garantirle la copertura del fabbisogno da lei stessa indicato. La situazione non muterebbe del resto – ha continuato il Pretore – se costei dovesse rientrare nel Madagascar, dove prima di sposarsi era sempre riuscita a sostentarsi. A tal fine occorre consentirle tuttavia – ha concluso il Pretore – di riacquisire la propria indipendenza economica. Onde la condanna del marito a versarle un contributo alimentare di fr. 2440.– mensili per un anno, fino all'agosto del 2013.

E. 6

Nell'appello la convenuta si duole che l'obbligo alimentare del marito duri solo fino all'agosto del 2013, facendo valere che il mancato rinnovo del suo permesso di dimora da

parte dell'autorità amministrativa le preclude la possibilità di lavorare e di conseguire il reddito imputatole dal Pretore. Chiede pertanto che l'obbligo contributivo non si estingua finché essa rimarrà in Svizzera senza ricevere l'autorizzazione a svolgere un'attività lucrativa, “ma in ogni caso fino all'agosto del 2013”. Ora, dalla documentazione assunta da questa Camera si evince che il permesso “B” di dimora “con attività” rilasciato all'appellante il 30 marzo 2011 è stato rinnovato il 29 novembre 2012 dalla Sezione della popolazione fino al 15 aprile 2013. La convenuta non pretende che in quel periodo le sarebbe stato impossibile o, se non altro, difficile trovare lavoro in uno dei settori professionali menzionati dal Pretore. Certo, nel frattempo il permesso è giunto di nuovo a scadenza, ma poco importa. Avendo presentato un'ulteriore domanda di rinnovo (dichiarazione 11 marzo 2014 della Sezione della popolazione), l'interessata conservava infatti il diritto di soggiornare in Svizzera durante la procedura (art. 59 cpv. 2 OASA, RS 142.201). E ciò le permetteva di esercitare un'attività lucrativa (H unziker in: Caroni/Gächter/Thurnherr (curatori), Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, Handkommentar 2010, n. 16 ad art. 61 con riferimento a FF 2002 pag. 3394 sull'art. 15; sentenza del Tribunale federale 2C_81/2013 del 30 gennaio 2013, consid. 2.2; sentenza del Tribunale amministrativo del Canton San Gallo B 2012/57 del 15 ottobre 2011, consid. 2.1 in fine). Si aggiunga che l'esito del giudizio non muterebbe nemmeno se l'autorità amministrativa non dovesse rinnovare il permesso di dimora. In tal caso, per vero, l'interessata dovrebbe tornare nel Madagascar, dove il Pretore ha accertato – senza essere smentito – che essa è sempre riuscita a provvedere a sé medesima. L'appello, infondato, deve essere respinto.

E. 7

L'emanazione del presente giudizio rende senza oggetto la richiesta cautelare di AO 1 intesa alla sospensione del diritto di visita della convenuta durante la procedura di appello.

E. 8

Le spese del giudizio odierno seguirebbero il principio della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le condizioni economiche presumibilmente difficili in cui versa l'appellante inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo, il quale rischierebbe di tradursi in oneri d'incasso infruttuosi per l'ente pubblico. Per quel che è del gratuito patrocinio postulato dall'appellante, la richiesta diventa così senza oggetto, l'interessata avendo potuto redigere l'appello da sé, senza incontrare disagi d'ordine professionale né affrontare esborsi di rilievo. AO 1 , che ha presentato osservazioni all'appello per il tramite di un patrocinatore, ha diritto in ogni modo a un'equa indennità per ripetibili.

E. 9

Circa i rimedi esperibili contro la presente decisione sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), l'affidamento della figlia e la regolamentazione delle relazioni personali non dipendono da questioni di valore e possono formare oggetto di ricorso in materia civile senza riguardo all' art. 74 LTF . Per questi motivi, decide: 1. L'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata. 2. Non si riscuotono spese. L'appellante rifonderà alla controparte fr. 2000.– per ripetibili. 3. La richiesta di gratuito patrocinio formulata dall'appellante è dichiarata senza oggetto. 4. Notificazione: – ; – avv. . Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna. Per la prima Camera civile del Tribunale d ' appello Il presidente La vicecancelliera Rimedi giuridici Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.